

Istanza volta ad ottenere il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Basilicata, Sez. I 16 maggio 2022, n. 367 - Donadono, pres.; Mastrantuono, est. - Matera Energia S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Basilicata (n.c.).

Ambiente - Istanza volta ad ottenere il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico - Integrazione documentale - Intervento che deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA - Esclusione.

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 17.6.2021 la Matera Energia S.r.l. ha chiesto alla Regione Basilicata il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nel Comune di Matera di un impianto fotovoltaico, avente la potenza complessiva di 14,98 MW.

L'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, con nota/pec prot. n. 26551 del 12.10.2021 ha chiesto alla società istante un'integrazione documentale, che è stata trasmessa il 22.10.2021.

Ma il Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata con nota/pec prot. n. 4569 del 17.2.2022 ha precisato che l'istanza PAUR del 17.6.2021 non può essere accolta, in quanto si riferisce "ad un intervento ricompreso nell'art. 6, comma 6, D.Lg.vo n. 152/2006", che "deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA", e pertanto ha chiesto alla Matera Energia S.r.l. "di conoscere se la documentazione presentata a corredo della" predetta "istanza possa essere utilizzata per il procedimento di screening ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.Lg.vo n. 152/2006", specificando che "la comunicazione delle determinazioni che vorrà assumere codesta Società deve pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della presente, con l'avvertimento che in mancanza si procederà all'archiviazione dell'istanza di PAUR" e che, "in caso di adesione al percorso di screening, si terrà in considerazione la data dell'originaria istanza per ogni utile valutazione di competenza di quest'Ufficio e dell'Ufficio Energia, mentre i termini temporali, previsti per legge per le varie fasi procedurali, decorreranno dall'arrivo della Vs comunicazione riguardo alla volontà di avviare un iter di screening".

Intanto, va evidenziato che con Del. G.R. n. 35 del 21.1.2022 (pubblicata nel BUR dell'1.2.2022) la Regione Basilicata, nelle more di provvedere ad aggiornare la normativa regionale relativa alla VIA di competenza regionale, ha:

1) disapplicato l'art. 16 L.R. n. 47/1998, specificando che per i procedimenti di VIA regionale "dovrà essere applicata esclusivamente la disciplina prevista dal D.Lg.vo n. 152/2006", in quanto tale norma, prevedendo il Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente, composto dai Dirigenti degli Uffici regionali "già chiamati ad esprimersi nell'ambito dei procedimenti di VIA", "determina, di fatto, una duplicazione di pareri resi dagli stessi soggetti componenti il CRTA e si sostanzia in un inutile aggravio del procedimento amministrativo" (primo punto del dispositivo);

2) stabilito: A) che, a "pena di irricevibilità dell'istanza", "i procedimenti di VIA regionale possono essere effettuati esclusivamente per le tipologie previste dall'art. 6, comma 7, D.Lg.vo n. 152/2006" (secondo punto del dispositivo); B) che tale Delibera "si applica anche per le istanze per le quali non si è ancora provveduto ad avviare il procedimento istruttorio ai sensi degli artt. 23 e 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006" (terzo punto del dispositivo); C) di affidare all'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale "il compito di provvedere alla restituzione ai proponenti degli oneri istruttori, eventualmente corrisposti, relativi alle istanze di VIA regionale di progetti, da assoggettare, invece, a procedimenti di verifica (screening) di assoggettabilità alla VIA" (quarto punto del dispositivo); D) tenendo conto: d1) della definizione dello screening ex art. 5, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006; d2) della snellezza di tale procedura, "voluta dal Legislatore in un'ottica di accelerazione e semplificazione"; d3) delle circostanze che: erano state presentate numerose istanze di VIA per progetti, rientranti nelle tipologie dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lg.vo n. 152/2006, che potevano essere valutati, ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.Lg.vo n. 152/2006, con il procedimento di screening, determinando "un ingiustificato aggravio del procedimento amministrativo", e che la vigente normativa nazionale e le vigenti linee guida regionali e Linee Guida della Commissione Europea "non prevedono la facoltà del proponente di richiedere volontariamente l'avvio della procedura di VIA, in luogo della verifica di assoggettabilità alla VIA, per i progetti di cui alle tipologie dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lg.vo n. 152/2006"; d4) dell'art. 1, comma 2, L. n. 241/1990, cioè del divieto da parte della Pubblica Amministrazione di aggravare il procedimento amministrativo "se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria", e del D.L. n. 77 del 31.5.2021 conv. nella L. n. 108 del 29.7.2021, intitolato "Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", nella parte in cui prevede l'accelerazione e lo snellimento dei procedimenti di VIA.



La Matera Energia S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 14.4.2022 presso l'indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato il 22.4.2022, ha impugnato la suddetta nota/pec del Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata prot. n. 4569 del 17.2.2022 ed anche i predetti punti secondo, terzo e quarto del dispositivo della citata Del. G.R. n. 35 del 21.1.2022, deducendo:

1) l'inapplicabilità dei punti secondo, terzo e quarto del dispositivo della Del. G.R. n. 35 del 21.1.2022, in quanto, poiché il punto terzo del dispositivo della Del. G.R. n. 35 del 21.1.2022 prevede espressamente che tale Delibera si applica alle "istanze per le quali non si è ancora provveduto ad avviare il procedimento istruttorio ai sensi degli artt. 23 e 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006", la Regione deve esaminare l'istanza di PAUR della ricorrente, comprendente la domanda di VIA regionale;

2) l'illegittimità dei contestati punti secondo, terzo e quarto del dispositivo della Del. G.R. n. 35 del 21.1.2022, in quanto contrastante con il punto 14.8 delle Linee Guida nazionale ex art. 12, comma 10, D.Lg.vo n. 387/2003, approvate con D.M. del 10.9.2010.

Nella Camera di Consiglio dell'11.5.2022 il ricorso è passato in decisione, dopo che il Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione dei punti secondo, terzo e quarto del dispositivo della Del. G.R. n. 35 del 21.1.2022, in quanto già annullati prima del deposito, in data 22.4.2022, del ricorso con la Sentenza TAR Basilicata n. 273 dell'11.4.2022.

In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione dei punti secondo, terzo e quarto del dispositivo della Del. G.R. n. 35 del 21.1.2022, in quanto, essendo relativi ad un atto di carattere generale ed inscindibile, già annullati con efficacia erga omnes (cfr. Cons. St., sez. VI, 17/7/2019, n. 5028) prima del deposito, in data 22.4.2022, del ricorso con la Sentenza TAR Basilicata n. 273 dell'11.4.2022 (attesochè: 1) le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con decreto ministeriale del 10/9/2010 ai sensi dell'art. 12, co. 10, d. lgs. n. 387 del 2003, concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, prevedono espressamente, al punto 14.8, che per gli impianti fotovoltaici di potenza complessiva superiore a 1 MW "è fatta salva la possibilità per il proponente di presentare istanza di valutazione di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità"; 2) le Regioni devono conformarsi alle Linee Guida ex D.M. 10/9/2010, le quali, essendo approvate in sede di Conferenza Unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni, per cui sono da ritenere inderogabili e vincolanti per le Regioni, costituendo il completamento dell'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 nell'indicazione delle puntuali modalità attuative della normativa statale primaria, da applicare in modo uniforme in tutto il territorio nazionale (cfr. tra le tante Corte cost., 30/7/2021, n. 177 e, da ultimo, 25/3/2022, n. 77; Cons. St., sez. IV, 27/9/2018, n. 5564); 3) la facoltà del proponente, di presentare la domanda VIA anche per i progetti per i quali l'art. 6, co. 6, d. lgs. n. 152/2006 prevede la verifica di assoggettabilità alla VIA, va inquadrata nello scopo generale della normativa in questione, ivi comprese le Linee Guida, di semplificare ed accelerare, per quanto è possibile, i procedimenti in materia, per cui è da escludere l'imposizione, da parte della Regione, della obbligatorietà della procedura di screening qualora quest'ultima di fatto comporti un aggravio procedimentale, nei casi in cui si manifesti, a giudizio del proponente interessato, una elevata probabilità che il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA si concluda con una determinazione di assoggettamento al procedimento di VIA): peraltro, tale annullamento giurisdizionale è anche anteriore alla notifica, in data 14.4.2022, del ricorso, ma, al riguardo, deve, comunque, tenersi conto della data di deposito del ricorso, attesochè, mentre il processo civile, strutturato secondo il modello della vocatio in ius, inizia con la notifica dell'atto di citazione, il ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo, il cui processo segue il diverso modello della vocatio iudicis, si intende proposto soltanto con il deposito del ricorso.

Al riguardo, va, altresì, precisato che la stessa sorte tocca alla domanda di "accertamento dell'intervenuto annullamento con effetti erga omnes con Sentenza n. 273 dell'11.4.2022", in quanto nel processo amministrativo cd. di legittimità, impugnatorio di un provvedimento amministrativo, la posizione giuridica azionata è quella di interesse legittimo, che può essere tutelata esclusivamente con la domanda di annullamento del provvedimento lesivo, mentre l'azione di accertamento può essere proposta soltanto nell'ambito delle controversie, attinenti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, quando viene azionata una posizione giuridica di diritto soggettivo.

Mentre il ricorso in esame, con assorbimento del primo motivo, va accolto con riferimento all'impugnazione della nota/pec del Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata prot. n. 4569 del 17.2.2022, in quanto è attuativa dei suddetti punti secondo, terzo e quarto del dispositivo della Del. G.R. n. 35 del 21.1.2022, il cui annullamento con la citata Sentenza TAR Basilicata n. 273 dell'11.4.2022 determina l'illegittimità derivata della predetta nota regionale, tempestivamente impugnata, che ha comportato l'arresto procedimentale dell'istanza di PAUR in questione.

A quanto sopra consegue l'inammissibilità dell'impugnazione dei punti secondo, terzo e quarto del dispositivo della Del. G.R. n. 35 del 21.1.2022 e l'accoglimento dell'impugnazione della nota/pec del Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata prot. n. 4569 del 17.2.2022, con conseguente suo annullamento giurisdizionale.

Ravvisato che le spese di lite ed il rimborso del contributo unificato vanno poste a carico della Regione soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tendendo conto anche della serialità dei ricorsi proposti in materia da vari ricorrenti.



(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it